

**COMUNE DI VALMOREA**  
Provincia di Como

**REGOLAMENTO  
PER I  
REFERENDUM CONSULTIVI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2005

IL SINDACO  
Pozzi Manuela

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bellegotti dr.ssa Marina

## **INDICE**

### **TITOLO I: RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Iniziativa referendaria
- Art. 3 Iniziativa del Consiglio Comunale
- Art. 4 Iniziativa dei cittadini
- Art. 5 Ammissibilità del referendum
- Art. 6 Raccolta delle firme per il referendum di iniziativa popolare

### **TITOLO II: SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

- Art. 7 Norme generali
- Art. 8 Indizione del referendum
- Art. 9 Disciplina della votazione
- Art. 10 Determinazione dei risultati del referendum
- Art. 11 Attuazione dei risultati del referendum
- Art. 12 Norme finali

## TITOLO I

### RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

#### Art. 1 Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, che interessino la generalità dei cittadini, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.
3. Quando sia previsto – o proposto – l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
  - a) le utilità sociali che si intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
  - b) la proposta di copertura finanziaria per gli oneri di realizzazione e gestione preventivati.
- ~~4. Nel bilancio comunale è prevista ogni anno la spesa per l'eventuale svolgimento di una consultazione referendaria; tale somma può essere destinata ad altri scopi se non sono state depositate richieste di referendum entro il mese di luglio.~~

#### Art. 2 Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto ~~dalla Giunta Comunale con decreto del Sindaco~~, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale ~~a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati~~:
  - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
  - b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

#### Art. 3 Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza

corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, deliberata ~~da almeno 3/5~~ a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum e da relativa attestazione di copertura finanziaria da parte del servizio ragioneria.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare, nell'apposito capitolo di bilancio, i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

#### **Art. 4**

##### **Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono con la sottoscrizione di almeno n. 30 elettori (con firma autenticata nei modi di legge) alla costituzione di un comitato di promotori e alla definizione del quesito referendario.
2. La richiesta dei sottoscrittori contenente il quesito, esposto in termini chiari e univoci intelleggibili, e l'illustrazione delle finalità della consultazione deve essere depositata presso la Segreteria comunale, che ne rilascia ricevuta.

#### **Art. 5**

##### **Ammissibilità del referendum**

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica composta dal Segretario Comunale che la presiede e da due professori di diritto indicati dal Preside della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Como, su richiesta che il Segretario Comunale deve effettuare entro dieci giorni dal deposito della richiesta.  
E' compito del Segretario Comunale convocare la commissione tecnica per esprimere il giudizio di ammissibilità sulla richiesta di referendum.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
  - a) ammissibilità della materia;
  - b) comprensibilità e correttezza della formulazione del quesito;
  - c) verifica sulla regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori proponenti e delle relative firme.

3. La commissione tecnica, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro e univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adempimenti necessari. La commissione esprime il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dall'insediamento. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è notificato entro cinque giorni al primo firmatario dei promotori e al Sindaco.

## **Art. 6**

### **Raccolta delle firme per il referendum di iniziativa popolare**

1. La raccolta delle firme di presentazione avviene su appositi stampati, ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata la dicitura "Comune di Valmorea – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito da sottoporre al voto. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio, attestandone la consegna mediante verbale.
2. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito; accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario Comunale o da impiegati comunali muniti di delega del Segretario Comunale.
3. Il Sindaco adotta le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità delle persone preposte alle autenticazioni, secondo orari determinati.
4. Il deposito presso la Segreteria Comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di consegna ai promotori dei fogli vidimati. Tale deposito è effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Il Segretario Comunale redige e sottoscrive insieme ai presentatori il verbale del deposito in duplice originale, allegando un esemplare alla richiesta e consegnando l'altro ai presentatori.
5. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a trasmettere gli atti alla Commissione tecnica entro sette giorni dal ricevimento degli stessi.
6. La commissione tecnica entro quindici giorni dal deposito dei fogli contenenti le firme verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sull'ammissibilità del referendum.

7. Il Segretario Comunale trasmette il verbale sull'ammissibilità del referendum ai tre promotori presentatori delle firme ed al Sindaco entro dieci giorni.  
Ricevuta comunicazione dell'ammissibilità della richiesta di referendum, il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'art. 3, convoca entro venti giorni il Consiglio Comunale iscrivendo l'argomento all'O.d.G. e presentando la documentazione ricevuta dalla commissione tecnica.
8. Decorso il termine di cui al comma 9., senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario Comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto, chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale ai soggetti di cui al precedente comma.
9. Una nuova richiesta referendaria avente per oggetto lo stesso quesito non può essere ripresentata se non trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo atto del precedente procedimento referendario.

## **TITOLO II**

### **SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

#### **Art. 7**

#### **Norme generali**

1. Il procedimento per le votazioni per i referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, coordinato dal Segretario Comunale.
4. Le consultazioni referendarie vengono effettuate una volta all'anno, riunite in un'unica giornata di domenica **(dalle ore 7.00 alle ore 22.00)** dei mesi da aprile a giugno oppure da settembre a novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Ogni attività ed operazione relativa ai referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
6. La commissione tecnica verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

## **Art. 8** **Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento ~~della Giunta Comunale del Sindaco~~, che da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui all'art. 3, comma 4 o all'art. 6, comma 7 del presente Regolamento, fissando la data di svolgimento della consultazione e l'elencazione, per ciascun referendum, dei quesiti da sottoporre agli elettori. Le votazioni dovranno avvenire nella successiva sessione referendaria, tenendo presente quanto previsto all'art. 7, comma 4 e comma 5.
2. Il Comune da' pubblicità alla deliberazione di indizione del referendum mediante manifesti da affiggersi almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione.
3. Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal trentunesimo giorno antecedente a quello della votazione, fino alla mezzanotte del venerdì precedente, la Giunta Comunale delibera la predisposizione di spazi appositi nel centro abitato, ai sensi della legislazione vigente in materia.
4. Il referendum, previo parere della commissione tecnica e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, può essere revocato quando l'oggetto del suo quesito non abbia più ragione d'essere, o sospeso qualora sussistano impedimenti temporanei. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

## **Art. 9** **Disciplina della votazione**

1. L'organizzazione tecnica delle operazioni elettorali (aggiornamento liste, certificati elettorali, tabelloni, propaganda, ubicazione dei seggi, numero degli scrutatori, durata delle votazioni) viene disciplinata con la deliberazione consiliare di indizione del referendum ed è diretta dal Segretario Comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali coordinandone le funzioni di competenza.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere un rappresentante per ognuno dei partiti o dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Comitato dei promotori con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

3. Le schede per il referendum sono prodotte dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora lo stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino alla conclusione, previa sigillatura in apposito plico delle schede non votate

#### **Art. 10**

#### **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
2. Di tali operazioni è redatto verbale che viene inviato in copia al Sindaco, ai promotori della richiesta di referendum e alla commissione tecnica, in caso di iniziativa popolare.
3. Il referendum consultivo è valido se alla votazione ha partecipato un numero di elettori pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati entro dieci giorni contro l'ufficio comunale per il referendum decide la commissione tecnica entro i venti giorni.

#### **Art. 11**

#### **Attuazione dei risultati del referendum**

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni in materia.



3. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti o altre forme.

**Art. 12**  
**Norme finali**

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.

Comune di Valmorea - Regolamento per i referendum consultivi

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 7/05/2005  
Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 28/05/2005 al 12/06/2005  
Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal ..... al .....